

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2019, n. 397

Art. 5, comma 1-bis, Legge regionale n. 18/2006. Indirizzi applicativi.

Assente il Presidente, su proposta del Capo di Gabinetto e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Premesso che

La legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, come integrata dall'art. 13 della l.r. 45/2013 e dall'art. 7 della l.r. n. 40/2016, introduce all'art. 5 una disciplina speciale delle procedure di mobilità interna da attivarsi "*in presenza di significative esigenze di rafforzamento dell'organico degli avvocati regionali*", allo specifico fine di sopperire alle carenze dell'organico di professionisti legali.

In forza, dunque, della norma richiamata, attraverso la procedura di mobilità interna ivi prevista, è possibile assegnare all'Avvocatura, previo espletamento di apposita selezione, unità di personale di categoria D in possesso dell'abilitazione allo svolgimento della professione forense.

Con nota prot. AOO_24/14427 del 23.11.2018, ai sensi e per gli effetti del citato art. 5 comma 1-bis della Legge Regionale n. 18/2006, l'Avvocato Coordinatore ha rappresentato l'urgente necessità di implementare l'organico dell'Avvocatura regionale con l'assegnazione di n. 4 nuovi avvocati, in sostituzione dei legali cessati dal servizio per quiescenza, in considerazione della assoluta imprevedibilità dei tempi occorrenti per il loro reclutamento dall'esterno, stanti le previsioni del Programma triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 di cui alle DGR nn. 1436 e 1752/2017 e del Piano delle assunzioni di cui alla DGR n. 497/2018 che non hanno recepito la segnalazione da ultimo formulata dell'Avvocato coordinatore con nota prot.08632 del 5.7.2018.

A seguito di tale richiesta, con Avviso sinterno n. 3/019/RMC del 13 febbraio 2019 la Sezione Personale ha attivato, ai sensi e per gli effetti della legge regionale cit., la procedura di mobilità interna per n. 4 unità di personale in possesso dell'abilitazione alla professione forense da adibire alle funzioni di avvocato presso l'Avvocatura, inserendo tuttavia in calce all'avviso, la necessità del nulla osta "successivo" da parte dei responsabili delle strutture ove i candidati eventualmente selezionati fossero incardinati.

Orbene, la *ratio* della norma citata (art.5 co-1bis L.R. 18/2006) è quella di soddisfare, attraverso un procedimento snello, rapido e trasparente, il fabbisogno di avvocati da adibire in modo pieno ed esclusivo al patrocinio della Regione, garantendole l'esercizio del diritto/dovere di difesa per evitare gli aggravii di spesa derivanti dal conferimento di incarichi esterni.

La medesima norma e le relazioni tecniche di accompagnamento alle disposizioni integrative su citate, subordinano la mobilità esclusivamente al superamento della prevista selezione.

Tanto che le precedenti procedure di mobilità interna, bandite rispettivamente con avvisi n. 2/016/RMC e n. 15/017/RMC, non contemplavano la necessità di nulla osta da parte dei responsabili delle strutture di provenienza in coerenza al dato testuale dell'art.5 della legge regionale n.18/2006;

considerato che

anche grazie al progressivo potenziamento dell'Avvocatura, attuato attraverso le due precedenti procedure di mobilità (avvisi nn. 2/016 e 15/017), si è realizzata una notevolissima anche grazie al progressivo potenziamento dell'Avvocatura, attuato attraverso le due precedenti procedure di mobilità (avvisi nn. 2/016 e 15/017), si è realizzata una notevolissima riduzione della spesa regionale per gli incarichi di patrocinio in

favore di professionisti del libero foro (come riferito dall'Avvocato Coordinatore, nell'anno 2018 si è raggiunto l'obiettivo di un risparmio del 73,3% rispetto all'anno 2015);

considerato infine che

l'attività professionale dell'Avvocatura è, in ogni caso, strategica per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, in ragione della trasversalità dei compiti di assistenza legale nonché di rappresentanza e difesa in giudizio in favore di tutte le strutture amministrative regionali.

Tutto ciò premesso e considerato,

si ritiene la necessità di stabilire che la procedura di mobilità interna indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1-bis della Legge Regionale n. 18/2006, non necessita del nulla-osta dei Responsabili delle strutture di provenienza ai fini dell'assegnazione all'Avvocatura dei funzionari di categoria D, idonei all'esito dell'apposita selezione.

COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del seguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4 L.R. n. 7/97 lettera K

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura e dal Capo di Gabinetto;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte;

- di stabilire che la procedura di mobilità interna indetta ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1-bis della Legge Regionale n. 18/2006 non necessita del nulla osta dei Responsabili delle strutture di provenienza ai fini dell'assegnazione all'Avvocatura dei funzionari di categoria D, idonei all'esito dell'apposita selezione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE